



CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI Anno 2024

Art.1 - PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), in ottemperanza alle finalità di cui all'art.3, comma 3, dello Statuto, nel rispetto delle norme di cui al Capo X del Regolamento delle forme di assistenza dell'Ente e nel limite degli stanziamenti determinati dal Consiglio di Amministrazione, eroga un contributo in conto interessi a favore degli iscritti che hanno stipulato mutui ipotecari finalizzati all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di unità immobiliari situate in Italia, comprese le pertinenze accessorie, destinate a studio professionale o a prima casa di abitazione.

Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda gli iscritti attivi all'ENPAP, con un'anzianità di iscrizione pari ad almeno tre anni, che alla data di presentazione dell'istanza, siano in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti (vale a dire, che soddisfino tutti i requisiti per ottenere il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Ente, con la specifica che non costituisce condizione di regolarità contributiva, ai fini dell'accesso al presente bando, l'aver aderito ad un piano di rateizzazione dei debiti nei confronti dell'Ente, per il quale siano ancora in corso i relativi pagamenti).

In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari per l'accesso al contributo, eventuali obblighi contributivi scaduti successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza della medesima istanza.

L'iscritto, che successivamente alla presentazione della domanda, dovesse risultare non in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, dovrà procedere alla relativa **regolarizzazione entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni** dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente, a pena di decadenza della domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria del presente bando e diniego della prestazione.

In caso di idoneità dell'istanza ai fini della graduatoria, se le irregolarità dovessero essere di importo inferiore all'entità del contributo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), quest'ultimo potrà concorrere alla copertura delle somme dovute dall'iscritto e la prestazione verrà liquidata per la sola differenza.

Qualora, invece, le irregolarità dovessero essere di importo superiore all'importo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), se l'iscritto non avrà provveduto, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente, non sarà possibile dare ulteriore corso alla domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria e diniego della prestazione.

Il venir meno dell'iscrizione all'Ente determina la decadenza dal beneficio. Qualora la cancellazione dall'Ente fosse imputabile al sopravvenire dello stato di inabilità, riconosciuto ai sensi del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, la domanda può essere formulata sino alla data di naturale estinzione del beneficio, sempre che il contratto di mutuo venga compiutamente onorato.

Art.3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per gli **interessi versati nel corso dell'anno 2023**, la domanda dovrà essere presentata entro il termine ultimo del **30 aprile 2024**, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica accedendo alla sezione "Prestazioni Assistenziali" dell'Area Riservata del sito internet dell'Ente <http://areariservata.enpap.it/home/> utilizzando lo SPID oppure la CIE oppure autenticandosi con il proprio numero di matricola (oppure Codice Fiscale) e password.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità** del richiedente (obbligatorio per finalizzare la richiesta);
- **copia del modello ISEE** del nucleo familiare del richiedente, riferito all'ultima annualità fiscalmente disponibile;

ATTENZIONE: in caso di mancata trasmissione del modello ISEE, l'istanza sarà considerata validamente presentata, ma per la componente reddituale non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.

- **copia del contratto di mutuo ipotecario ovvero di mutuo fondiario** stipulato (obbligatorio per finalizzare la richiesta);

ATTENZIONE: nel caso in cui l'iscritto abbia già beneficiato del contributo per mezzo di una precedente istanza, il contratto di mutuo, **qualora invariato, non dovrà essere allegato alla nuova domanda.**

Nel caso in cui l'iscritto sia subentrato nel finanziamento sottoscritto dal precedente proprietario, è necessario allegare il contratto di **accollo del mutuo.**

Nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo sia stato trasferito in capo ad un diverso istituto di credito diverso da quello originario (c.d. "portabilità dell'ipoteca"), è necessario trasmettere il contratto di **surroga del mutuo.**

- **copia dell'attestazione fiscale**, da parte dell'istituto di credito che ha concesso il mutuo, del regolare versamento **degli interessi** relativi all'anno precedente a quello di presentazione della domanda (obbligatorio per finalizzare la richiesta).

La documentazione a corredo della domanda dovrà essere allegata **esclusivamente online** attraverso l'Area Riservata ("Prestazioni Assistenziali>Interessi Mutui").

Non verrà ritenuta valida ai fini istruttori la documentazione non espressamente richiesta dal presente bando, quale:

- *contratto chirografario*;
- *contratto di finanziamento*;
- *contratti di acquisto di immobili per destinazioni d'uso difformi* da quelle previste dal presente bando (es. "destinazione ad abitazione principale"; "appartamento per civile abitazione"; "unità immobiliare ad uso/scopo abitativo"; "studio come pertinenza dell'immobile ad uso promiscuo");
- *contratti di mutuo dai quali si evince che il debitore mutuatario* (ovvero l'iscritto che presenta la domanda per la erogazione del contributo) è *soggetto diverso dal datore di ipoteca* (ad es. coniuge o altro familiare);
- *altri allegati* al contratto di mutuo (ad esempio, rendicontazioni e piani di ammortamento o quietanze di pagamento in sostituzione della certificazione fiscale degli interessi passivi pagati rilasciata dall'istituto di credito).

Nel caso in cui venga stipulato un **contratto di accollo** del mutuo, deve essere allegata copia dell'atto di compravendita dell'immobile.

Nel caso in cui venga stipulato un contratto per **l'acquisto o la ristrutturazione dello studio professionale**, al fine di accertare la destinazione d'uso dell'immobile, deve essere allegata alla domanda copia del prospetto "*Dati anagrafici*" disponibile nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di **irregolarità formali** e non sostanziali rilevate negli allegati alla domanda, l'eventuale **documentazione integrativa**, necessaria per l'erogazione del contributo, dovrà essere inoltrata **entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni** dalla richiesta di integrazione da parte dell'Ente, a pena di decadenza della domanda. L'invio deve essere effettuato accedendo nuovamente alla domanda già presentata in Area Riservata. Le integrazioni pervenute oltre il termine assegnato determineranno la decadenza della domanda che, pertanto, non sarà considerata ammissibile ai fini della formazione della graduatoria del bando in base ai criteri previsti dal successivo art. 4, con conseguente diniego della prestazione.

Qualora vengano rese dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, l'Ente si riserva di effettuare idonei controlli circa la veridicità delle stesse.

Art.4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il contributo in conto interessi è determinato in misura pari agli interessi sul mutuo effettivamente pagati dall'iscritto nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Il limite massimo di importo annuo erogabile per ogni richiesta è pari a **euro 2.000,00**.

Ferme restando le modalità sopra descritte, l'importo liquidabile all'iscritto **non può** ad ogni modo **eccedere il contributo integrativo** versato allo stesso Ente, in base all'ultima comunicazione reddituale scaduta.

Il contributo è erogabile per un **periodo massimo di dieci anni** nel corso dell'intero periodo di iscrizione all'Ente, ferma restando l'effettiva durata residua del mutuo al momento della prima richiesta.

In caso di mutuo cointestato il contributo sarà rapportato alla quota percentuale di interessi a carico dell'iscritto, fermi restando i suddetti limiti dell'importo riconoscibile.

L'Ente verificherà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta e, all'esito dell'istruttoria, provvederà ad erogare il contributo in base ad una graduatoria formata con i seguenti parametri:

a) entità del valore risultante dalla compilazione del modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto ISEE del nucleo familiare/Punteggio	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a 5.000,00	punti n. 10
Oltre 5.000,00 - fino a 7.500,00	punti n. 9
Oltre 7.500,00 - fino a 10.000,00	punti n. 8
Oltre 10.000,00 - fino a 12.500,00	punti n. 7
Oltre 12.500,00 - fino a 15.000,00	punti n. 6
Oltre 15.000,00 - fino a 17.500,00	punti n. 5
Oltre 17.500,00 - fino a 20.000,00	punti n. 4
Oltre 20.000,00 - fino a 22.500,00	punti n. 3
Oltre 22.500,00 - fino a 25.000,00	punti n. 2
Oltre 25.000,00 - fino a 30.000,00	punti n. 1

b) numero dei componenti il nucleo familiare fiscalmente a carico, con preferenza per l'iscritto con il nucleo familiare più numeroso e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto numero componenti fiscalmente a carico del richiedente nel nucleo familiare/Punteggio	
Numero componenti fiscalmente a carico	Punteggio attribuito
1 componente	0 punti
2 componenti	2 punti
3 componenti	4 punti
4 componenti	5 punti
5 componenti	6 punti
Oltre 5 componenti	8 punti

c) anni di contribuzione con preferenza dell'iscritto con un maggior numero di anni di versamenti:

Rapporto anzianità assicurativa ENPAP/Punteggio	
Numero anni di contribuzione	Punteggio attribuito
Dai 3 ai 5 anni	punti n. 1
Dai 6 ai 10 anni	punti n. 2
Dagli 11 ai 20 anni	punti n. 4
Oltre 20 anni	punti n. 6

Qualora lo stanziamento non fosse sufficiente per soddisfare tutte le richieste validamente pervenute, si procederà alla liquidazione dei contributi assistenziali in base all'ordine della graduatoria.

In caso di posizioni con parità di punteggio, sarà considerato, quale criterio di preferenza, il minor valore dell'indicatore ISEE. Pertanto, verrà data priorità a coloro i quali hanno presentato il modello ISEE, rispetto a coloro che non lo hanno inviato, avvalendosi della facoltà di cui al precedente art. 3.

In caso di ulteriore permanenza di posizioni *ex aequo*, saranno considerati quali criteri di preferenza la maggiore anzianità di contribuzione e il maggior numero di componenti il nucleo familiare fiscalmente a carico del richiedente.

Art. 5 - INFORMAZIONI

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Ente nella sezione "*Servizi per te - Contributo per mutui*". L'ufficio dell'Ente preposto alla gestione delle domande di contributo è il Servizio Welfare cui è possibile rivolgere eventuali richieste di chiarimento utilizzando la sezione ENPAP RISPONDE presente in Area Riservata selezionando tra le informazioni generali (tipologia richiesta) l'argomento "*Contributo per interessi mutui*". È, altresì, possibile contattare il predetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 chiamando il numero verde 80041444 (gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale) o il numero di rete fissa 069453261.

* * *

Roma, marzo 2024

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
dott. Felice Damiano Torricelli